



AXA Fondazione
previdenza complementare

Regolamento di previdenza

del 1° gennaio 2026
AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur

Indice

Basi della previdenza per il personale	3
Entrata	4
Copertura previdenziale	4
Salario	5
Avere di vecchiaia	7
Contributi	7
Riscatto	8
Pensionamento	8
Prestazioni al pensionamento	9
Prestazioni in caso d'incapacità lavorativa e invalidità	10
Prestazioni in caso di decesso	12
Versamento di prestazioni	14
Promozione della proprietà abitativa	15
Divorzio	16
Uscita e prestazione di libero passaggio	16
Imposte	18
Informazioni e obblighi di notifica	18
Sottocopertura della Fondazione	18
Scioglimento del contratto d'affiliazione	19
Dati personali	19
Luogo di adempimento e contenzioso	19
Disposizioni transitorie e finali	20
Elenco delle abbreviazioni	21
Allegato 1 Aliquote di conversione in rendita	22
Allegato 2 Aliquote di conversione in rendita con possibilità di scelta per rendita di vecchiaia e rendita per partner	23

Basi della previdenza per il personale

1 Fondazione

- 1.1** Ente responsabile della previdenza per il personale è AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur (di seguito «Fondazione»).
- 1.2** La Fondazione eroga esclusivamente prestazioni sovraobbligatorie non soggette alle disposizioni per la previdenza professionale obbligatoria.
- 1.3** La Fondazione aderisce al fondo di garanzia LPP (art. 56 segg. LPP).
- 1.4** Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. È composto, su basi paritetiche, da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti del personale.

2 Cassa di previdenza

- 2.1** La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.
- 2.2** La cassa di previdenza è un'unità della Fondazione separata a livello contabile. Non possiede una propria personalità giuridica.
- 2.3** La commissione di previdenza è l'organo della cassa di previdenza. La sua composizione è oggetto del regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza.

3 Regolamento di previdenza

- 3.1** Il regolamento di previdenza disciplina, unitamente al piano di previdenza, la previdenza professionale dei datori di lavoro affiliati e delle persone assicurate nella Fondazione, dei rispettivi superstiti nonché di altre persone che detengono i diritti e gli obblighi stabiliti nel presente regolamento.
- 3.2** Ai sensi della LUD, le unioni domestiche registrate sono parificate a un matrimonio e la partner registrata o il partner registrato è parificata o parificato a un coniuge.

4 Persone assicurate

- 4.1** Sono considerate persone assicurate ai sensi del presente regolamento
- le persone assicurate attive, comprese le persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro
 - le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- 4.2** Sono considerate persone assicurate attive ai sensi del presente regolamento, il personale che soddisfa le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza fino all'uscita, al pensionamento totale, all'invalidità o al decesso.
- 4.3** Conformemente al presente regolamento, chi svolge un'attività indipendente e soddisfa le condizioni di ammissione ai sensi del piano di previdenza viene equiparato al personale e ha inoltre gli stessi obblighi dei datori di lavoro.

4.4 Conformemente al presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione che soddisfano le condizioni di ammissione ai sensi del piano di previdenza, vengono equiparati al personale.

5 Piano di previdenza

- 5.1** Nel piano di previdenza sono definite, sulla base del regolamento di previdenza, la cerchia delle persone assicurate, le prestazioni assicurate e i contributi.
- 5.2** Il piano di previdenza viene deciso dalla commissione di previdenza nel quadro dei principi validi per la Fondazione. Per ogni collettività di persone assicurate (art. 1c OPP 2) sono consentiti al massimo 3 piani di previdenza con quote di contributi diverse.
- 5.3** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, nel quadro dei principi validi per la Fondazione, si applicano le disposizioni del presente regolamento di previdenza.
- 5.4** Nel piano di previdenza viene precisato quali delle prestazioni elencate di seguito sono assicurate.
- Al pensionamento:
- rendita di vecchiaia
 - capitale di vecchiaia
 - rendita per figli di persona pensionata
- In caso d'incapacità lavorativa e d'invalidità:
- esonero dal pagamento dei contributi
 - rendita d'invalidità
 - rendita per figli di persona invalida
- In caso di decesso:
- rendita per partner
 - rendita per orfani
 - capitale in caso di decesso
 - rendita temporanea in caso di decesso

5.5 Nell'ambito dei principi fissati dal consiglio di fondazione, la commissione di previdenza può prevedere e definire ulteriori prestazioni nel piano di previdenza.

6 Adeguatezza del piano di previdenza

- 6.1** La Fondazione garantisce nei contratti di affiliazione che i datori di lavoro rispettino le disposizioni ai sensi dell'art. 1a OPP 2.
- 6.2** A questo scopo la Fondazione redige i suddetti contratti di affiliazione in conformità alle prescrizioni delle Direttive D – 01/2024 «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'art. 52e cpv. 1bis LPP e attestazione secondo l'art. 1a OPP 2» della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP.

Entrata

7 Ammissione alla Fondazione e alla cassa di previdenza

- 7.1** Tutte le persone che conformemente al piano di previdenza appartengono alla cerchia di persone assicurate vengono ammesse alla Fondazione e alla cassa di previdenza del rispettivo datore di lavoro.
- 7.2** L'iscrizione viene effettuata dal datore di lavoro.
- 7.3** Le persone parzialmente invalide vengono ammesse solo qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui al Punto 7.1 e non presentino un'invalidità pari o superiore al 70%. Per tali persone, le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi stabiliti nel piano di previdenza vengono ridotti proporzionalmente al grado di prestazione.
- 7.4** Per le persone soggette alla proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, l'ammissione non avviene prima di 3 anni dalla riduzione o soppressione della rendita da parte dell'AI.

8 Prestazioni di libero passaggio da trasferire

- 8.1** All'ammissione, la persona assicurata è tenuta a trasferire alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.
- 8.2** È possibile effettuare il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio da un istituto di previdenza professionale del Liechtenstein.

Copertura previdenziale

9 Campo di applicazione della copertura previdenziale

- 9.1** La copertura previdenziale decorre dal giorno in cui la persona entra per la prima volta a far parte della cerchia delle persone assicurate ai sensi del piano di previdenza, in ogni caso dal momento in cui inizia il suo tragitto per recarsi al lavoro e sono soddisfatte le condizioni di ammissione ai sensi del Punto 7.
- 9.2** La copertura previdenziale cessa il giorno in cui la persona esce dalla cerchia delle persone assicurate secondo quanto disposto al Punto 83.
- 9.3** La copertura previdenziale è valida in tutto il mondo.

10 Copertura previdenziale definitiva

- 10.1** La copertura previdenziale è definitiva e senza riserva per le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita, purché fossero assicurate senza riserva presso il precedente istituto di previdenza.
- 10.2** Per le ulteriori prestazioni, la copertura previdenziale è definitiva e senza riserva solo qualora

- la persona assicurata sia totalmente abile al lavoro all'inizio della copertura previdenziale e
- le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso non superino determinati limiti stabiliti dalla Fondazione.

11 Copertura previdenziale provvisoria

- 11.1** La copertura previdenziale ha carattere provvisorio durante l'esame dello stato di salute da parte della Fondazione, in particolare quando
- a) la persona assicurata non sia totalmente abile al lavoro al momento dell'entrata o
 - b) le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso superino determinati limiti stabiliti dalla Fondazione al momento dell'entrata o
 - c) le prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso aumentino in un secondo tempo di un importo stabilito dalla Fondazione.
- 11.2** Conformemente a queste disposizioni sulla copertura previdenziale, non è considerata totalmente abile al lavoro la persona assicurata che all'inizio della copertura previdenziale
- a) deve astenersi totalmente o parzialmente dal lavoro per ragioni di salute o
 - b) percepisce un'indennità giornaliera per malattia o infortunio o
 - c) è stata notificata a un'assicurazione statale per l'invalidità o
 - d) percepisce una rendita per invalidità parziale o
 - e) non può esercitare integralmente per ragioni di salute un'attività lucrativa conforme alla sua formazione e alle sue capacità professionali.

- 11.3** Se durante la copertura previdenziale provvisoria subentra un'incapacità lavorativa o un decesso che prevede la corresponsione di prestazioni, la Fondazione versa le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita. Nel caso in cui il precedente istituto di previdenza abbia posto una riserva, le prestazioni vengono versate tenendo conto di tale clausola. Le altre prestazioni assicurate provvisoriamente vengono versate solo se l'incapacità lavorativa o il decesso non è imputabile a una causa (infortunio, malattia, infermità) preesistente all'inizio della copertura previdenziale provvisoria.

12 Esame dello stato di salute

- 12.1** Nel quadro di un esame dello stato di salute, la Fondazione richiede alla persona assicurata dei dati supplementari sulle sue condizioni di salute e può rivolgersi a medici per informazioni o ordinare una visita medica.
- 12.2** Dopo aver concluso l'esame dello stato di salute, la Fondazione comunica in forma scritta alla persona assicurata se la copertura previdenziale può essere concessa in modo definitivo o con riserva.
- 12.3** Se all'entrata la persona assicurata rifiuta di sottoporsi all'espletamento dell'esame dello stato di salute, le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso vengono limitate a quelle acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita, a condizione che queste fossero assicurate senza riserve presso il precedente istituto di previdenza.
- 12.4** Se per un aumento delle prestazioni assicurate in caso d'invalidità o di decesso la persona assicurata rifiuta di

collaborare all'espletamento dell'esame dello stato di salute, le prestazioni per i rischi d'invalidità e di decesso vengono limitate a quelle riconosciute fino a quel momento senza riserva.

- 12.5** Se le informazioni e i documenti richiesti non vengono inoltrati entro 60 giorni alla Fondazione, la collaborazione all'esame dello stato di salute sarà considerata rifiutata.

13 Copertura previdenziale con riserva

- 13.1** Sulla base delle risultanze emerse dall'esame dello stato di salute, la Fondazione può applicare una riserva per i rischi d'invalidità e di decesso.
- 13.2** La durata della riserva non può essere superiore a 5 anni. Un'eventuale riserva del precedente istituto di previdenza può essere mantenuta tenendo conto, ai fini della sua durata complessiva, del periodo già trascorso.
- 13.3** Se durante il periodo di validità della riserva subentra un'incapacità lavorativa o un decesso, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza di tale periodo. La limitazione delle prestazioni vale in particolare anche per i casi d'invalidità riconducibili a un'incapacità lavorativa subentrata nel corso della durata della riserva.

14 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 14.1** Qualora la Fondazione constati che la persona assicurata abbia fornito informazioni non veritieri o incomplete sulle proprie condizioni di salute, può disdire la previdenza. È fatta salva la copertura assicurativa acquisita con la prestazione di libero passaggio trasferita.
- 14.2** La Fondazione lo comunica in forma scritta alla persona assicurata entro 3 mesi dal momento in cui ha preso conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.
- 14.3** I contributi già pagati non vengono rimborsati.

Salario

15 Salario annuo

- 15.1** Il salario annuo delle persone assicurate che svolgono un'attività dipendente corrisponde all'ultimo salario AVS percepito presso il datore di lavoro affiliato, tenuto conto delle modifiche già convenute per l'anno in corso.
- 15.2** Il salario annuo delle persone assicurate che svolgono un'attività indipendente corrisponde all'ultimo reddito AVS conseguito come indipendente, tenuto conto delle modifiche previste per l'anno in corso.
- 15.3** Il salario annuo determinante a fini previdenziali è stabilito nel piano di previdenza.
- 15.4** Salvo diversamente specificato nel piano di previdenza, non vengono considerate le componenti del salario che ricorrono solo occasionalmente. Conformemente al

presente regolamento, per componenti del salario occasionali s'intendono

- le retribuzioni speciali una tantum o non prevedibili o non corrisposte con regolarità, le indennità per ore supplementari, i supplementi per lavoro di domenica e nei giorni festivi, le indennità per lavoro a turni, le gratifiche e i bonus
- i premi per anzianità di servizio, purché non vengano elargiti con una frequenza inferiore a 5 anni.

- 15.5** In linea di principio, per le persone assicurate il cui grado di occupazione e l'ammontare del salario annuo subiscono notevoli oscillazioni, è determinante il salario annuo medio della categoria professionale corrispondente. La commissione di previdenza è tenuta a indicare nel piano di previdenza le basi di riferimento o può prevedere un'altra regolamentazione.

- 15.6** Se la persona assicurata si trova da meno di un anno alle dipendenze del datore di lavoro, il salario annuo corrisponde al salario che percepirebbe se lavorasse per un anno intero.

- 15.7** Il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione il salario annuo all'atto dell'ammissione, in caso di modifiche salariali nel corso dell'anno o il 1° gennaio di ogni anno.

16 Rapporti di lavoro presso più datori di lavoro

- 16.1** Nella cassa di previdenza di un datore di lavoro può essere assicurato solo il salario percepito presso tale datore di lavoro.
- 16.2** Se la persona assicurata ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'obbligo di contribuzione AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP, deve informare la Fondazione su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi assicurati. Di conseguenza, la Fondazione può ridurre il salario annuo determinante per la previdenza in modo che la somma di tutti i redditi e salari assoggettati all'AVS di tutti i rapporti di previdenza non superino il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP.

17 Modifiche del salario

- 17.1** Una modifica del salario intervenuta in corso d'anno viene considerata dalla data di tale modifica e comporta un nuovo conteggio del salario annuo basato sul salario modificato, calcolato su un anno intero. Sono fatte salve altre regolamentazioni di cui al Punto 15.5.
- 17.2** Se il salario annuo di una persona assicurata diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi, in linea di principio il salario assicurato fino a quel momento vale fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a CO o fino al termine di un congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO, di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'art. 329g CO, di un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o di un congedo di adozione ai sensi dell'art. 329j CO. La persona assicurata può richiedere in forma scritta una riduzione del salario assicurato.

18	Salario assicurato	21.2	Se un congedo non pagato si protrae per più di un mese, ma al massimo 24 mesi, dall'inizio di tale congedo la persona assicurata può scegliere in maniera irrevocabile tra le possibilità elencate di seguito.
18.1	Il salario assicurato è stabilito nel piano di previdenza. Non può superare il decuplo dell'importo limite superiore ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP.	a) Prosecuzione invariata della previdenza	La copertura previdenziale continua senza cambiamenti durante il congedo non retribuito. I contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati nella loro totalità e senza interruzioni. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata.
18.2	La commissione di previdenza può stabilire nel piano di previdenza che deduzioni di coordinamento e importi minimi e massimi per dipendenti a tempo parziale vengano definiti proporzionalmente all'entità dell'attività lucrativa effettivamente svolta.	b) Prosecuzione della copertura del rischio	Le prestazioni in caso d'invalidità e di decesso assicurate immediatamente prima dell'inizio del congedo non retribuito restano integralmente garantite. Per il periodo del congedo non retribuito non vengono riscossi contributi di risparmio. Gli altri contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati come in precedenza. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata.
19	Salario assicurato in caso d'incapacità lavorativa	c) Interruzione della copertura del rischio	Durante l'interruzione non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso d'invalidità o a prestazioni in caso di decesso che eccedono l'avere di vecchiaia. Se si verifica un decesso, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso pari all'avere di vecchiaia disponibile. Per il periodo d'interruzione non vengono riscossi contributi di risparmio, di rischio e ai costi.
19.1	Se una persona assicurata diventa completamente inabile al lavoro, continuano a valere il salario assicurato e il grado di occupazione esistenti immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa.	d) Uscita	
19.2	Se una persona assicurata diventa parzialmente inabile al lavoro, la sua previdenza viene suddivisa in una parte attiva e una parte inattiva corrispondente all'invalidità. La suddivisione viene effettuata in base al grado della prestazione secondo il Punto 48. Le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi e massimi stabiliti nel piano di previdenza vengono ridotti proporzionalmente al grado di prestazione.	21.3	Prima dell'inizio del congedo non retribuito, il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione in forma scritta quale variante ha scelto la persona assicurata e se intende versare i contributi a proprio carico o addebitarli interamente alla persona assicurata. Senza comunicazione del datore di lavoro, la copertura assicurativa attuale nonché gli obblighi di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente.
19.3	Nella parte attiva, è considerato salario annuo il salario conseguito nell'ambito dell'attività lucrativa. Il salario assicurato su cui si basa la parte inattiva corrispondente all'invalidità resta valido.	21.4	Se la persona assicurata prende un congedo non retribuito di durata superiore ai 24 mesi, con l'inizio del congedo scatta un'uscita.
19.4	Se una persona assicurata al momento dell'ammissione è già parzialmente inabile al lavoro, è considerato salario annuo il salario percepito nell'ambito della capacità lavorativa.	21.5	Se un congedo non retribuito in corso viene prorogato oltre i 24 mesi, l'uscita avviene nel momento in cui la proroga viene notificata alla Fondazione.
20	Mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato dopo il compimento del 58° anno d'età		
20.1	Se dopo il compimento del 58° anno d'età il salario annuo diminuisce al massimo della metà e la persona assicurata riduce contemporaneamente il grado di occupazione, quest'ultima può chiedere che la propria previdenza venga mantenuta sulla base del salario assicurato in precedenza.		
20.2	La continuazione dell'assicurazione del salario assicurato fino a quel momento presuppone la piena capacità lavorativa della persona assicurata.		
20.3	I contributi per la continuazione dell'assicurazione della parte di salario venuta a mancare sono integralmente a carico della persona assicurata, a meno che il piano di previdenza non preveda un altro finanziamento.		
20.4	Il salario assicurato fino a quel momento può continuare a essere coperto al massimo fino all'età di riferimento.		
21	Congedo non retribuito		
21.1	Se un congedo non retribuito dura al massimo un mese, la copertura previdenziale e l'obbligo di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente.		

Avere di vecchiaia

22 Composizione

- 22.1** Se sono assicurate prestazioni di vecchiaia, l'avere di vecchiaia della persona assicurata è costituito da:
- contributi di risparmio
 - prestazioni di libero passaggio trasferite
 - riscatti della persona assicurata
 - altri versamenti accreditati
 - rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà abitativa
 - versamenti accreditati dal conguaglio della previdenza in caso di divorzio
 - riscatti in seguito a divorzio
 - interessi.
- 22.2** L'avere di vecchiaia della persona assicurata si riduce in seguito a
- prelievi anticipati per la proprietà abitativa
 - capitali utilizzati per finanziare prestazioni di vecchiaia e per superstiti giunte a scadenza
 - versamenti parziali addebitati in seguito a divorzio
 - trasferimento dell'avere di vecchiaia a un istituto di previdenza 1e.

23 Contributi di risparmio

- 23.1** La base di calcolo e l'ammontare dei contributi di risparmio sono stabiliti nel piano di previdenza.
- 23.2** I contributi di risparmio vengono accreditati non remunerati all'avere di vecchiaia a fine anno o alla data di uscita, di pensionamento o di decesso.

24 Remunerazione dell'avere di vecchiaia

- 24.1** Il consiglio di fondazione stabilisce annualmente i tassi d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia e informa sui tassi d'interesse applicati.
- 24.2** In caso di entrata, uscita, pensionamento o decesso in corso d'anno il diritto sussiste pro rata temporis.
- 24.3** Gli interessi vengono calcolati sull'ammontare dell'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente. Le variazioni subite dall'avere di vecchiaia durante l'anno sono considerate pro rata temporis (ad es. prestazioni di libero passaggio trasferite, riscatti, prelievi anticipati per la proprietà abitativa o versamenti parziali addebitati in seguito a divorzio).
- 24.4** Tenendo conto della situazione finanziaria della Fondazione, il consiglio di fondazione stabilisce la remunerazione definitiva degli averi di vecchiaia per le persone assicurate presso la Fondazione al 31 dicembre.
- 24.5** La commissione di previdenza può definire una remunerazione supplementare dai fondi della cassa di previdenza.

Contributi

25 Obbligo di contribuzione

- 25.1** L'obbligo di contribuzione inizia il giorno dell'entrata della persona assicurata.
- 25.2** L'obbligo di contribuzione termina
- a) con il percepimento dell'intera prestazione di vecchiaia o
 - b) con l'uscita o
 - c) con il decesso della persona assicurata.
- 25.3** Non vi è alcun obbligo di contribuzione nella misura di un esonero dal pagamento dei contributi di cui al Punto 45.
- 25.4** Il datore di lavoro trattiene dal salario i contributi dovuti dalla persona assicurata e li versa alla Fondazione insieme ai contributi a proprio carico.
- 25.5** Il datore di lavoro paga i contributi a proprio carico servendosi dei propri mezzi o delle riserve di contribuzione appositamente accumulate.
- 25.6** Per i contributi versati durante il periodo di continuazione dell'assicurazione del salario percepito fino a quel momento ai sensi dell'art. 33a LPP sono determinanti le disposizioni di cui al Punto 20.

26 Composizione e suddivisione

- 26.1** Nel piano di previdenza viene stabilito quali dei seguenti contributi vengono riscossi e come vengono finanziati:
- contributo di risparmio per la costituzione dell'avere di vecchiaia
 - contributo di rischio per il finanziamento delle prestazioni in caso d'invalidità e di decesso
 - contributo ai costi per la copertura delle spese d'amministrazione della Fondazione
 - contributo al fondo di garanzia LPP.
- 26.2** Il contributo del datore di lavoro deve essere pari almeno alla somma dei contributi versati da tutte le persone assicurate (parità contributiva), tranne nel caso di
- mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato ai sensi dell'art. 33a LPP (Punto 20)
 - congedo non retribuito (Punto 21)
 - contributi per oneri particolari conformemente al regolamento dei costi.

Riscatto

27 Riscatto per il miglioramento della copertura previdenziale

- 27.1 La persona assicurata può effettuare un riscatto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari.
- 27.2 L'ammontare del riscatto massimo consentito corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo possibile e l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile al momento del riscatto.
- 27.3 Le riduzioni dell'importo massimo della somma di riscatto sono calcolate in base all'art. 60a OPP 2.

28 Avere di vecchiaia massimo possibile

- 28.1 L'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che secondo il piano di previdenza verrebbe accumulato fino al momento del riscatto con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato, compresi gli interessi contabili fino al riscatto.
- 28.2 Il tasso d'interesse contabile è stabilito nel piano di previdenza.
- 28.3 In caso di continuazione della previdenza o di differimento della prestazione di vecchiaia oltre l'età di riferimento, l'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che sarebbe stato accumulato fino all'età di riferimento fissata nel piano di previdenza e il salario assicurato allora valido con un periodo contributivo privo di lacune.

29 Riscatto per finanziare il pensionamento anticipato

- 29.1 Oltre l'avere di vecchiaia massimo possibile, la persona assicurata può effettuare ulteriori riscatti per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute a un prelievo anticipato.
- 29.2 L'ammontare del riscatto massimo consentito corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia ridotta in caso di pensionamento anticipato e la rendita di vecchiaia non ridotta in caso di pensionamento all'età di riferimento.
- 29.3 La commissione di previdenza è tenuta a definire i suoi piani di previdenza in modo che, qualora la persona assicurata rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5%. L'avere di vecchiaia eccedente questo limite viene accreditato alla scadenza alla Fondazione.
- 29.4 L'obiettivo di prestazione regolamentare corrisponde alla prevista rendita di vecchiaia capitalizzata che viene raggiunta all'età di riferimento, senza considerare i riscatti per il pensionamento anticipato.

30 Limitazioni

- 30.1 L'importo minimo per ogni riscatto ammonta a CHF 1000.

- 30.2 Il riscatto può essere effettuato solo quando è stato rimborsato l'eventuale prelievo anticipato per la proprietà abitativa. Questo non vale per riscatti in seguito a divorzio secondo il Punto 77 e il Punto 78.
- 30.3 I riscatti sono consentiti fino al pensionamento completo e solo sulla parte attiva della previdenza ai sensi del Punto 19.
- 30.4 Riguardo al trattamento fiscale del riscatto si rimanda al Punto 90.

31 Impiego dei riscatti

- 31.1 In assenza di una comunicazione scritta di diverso tenore da parte della persona assicurata, i riscatti vengono utilizzati principalmente per colmare eventuali lacune previdenziali dovute a divorzio.
- 31.2 Le prestazioni risultanti dai riscatti sono riportate nel piano di previdenza.

32 Versamenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro può effettuare versamenti nella previdenza delle persone assicurate e delle persone aventi diritto a prestazioni per superstiti.

Pensionamento

33 Pensionamento ordinario delle persone assicurate

- 33.1 Una persona assicurata attiva va in pensione quando raggiunge l'età di riferimento, tranne nei casi in cui opti per un pensionamento anticipato (Punto 34), differisca il percepimento delle prestazioni di vecchiaia (Punto 36) o continui la propria previdenza (Punto 37).
- 33.2 Conformemente al presente regolamento, una persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità va in pensione quando ha raggiunto l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.
- 33.3 L'età di riferimento è stabilita nel piano di previdenza.

34 Pensionamento anticipato totale

- 34.1 Una persona assicurata attiva può andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno d'età.
- 34.2 Una persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità può andare in pensione anticipatamente a partire dal compimento del 58° anno d'età e solo per la parte attiva della previdenza secondo il Punto 19.
- 34.3 Un pensionamento anticipato è consentito nei casi specificati all'art. 1i cpv. 2 OPP 2.
- 34.4 Il pensionamento anticipato presuppone la cessazione dell'attività lucrativa.

35	Pensionamento parziale	
35.1	Una persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale a partire dal compimento del 58° anno d'età.	
35.2	Il pensionamento parziale presuppone una riduzione del salario annuo ed è consentito solo per la parte attiva della previdenza ai sensi del <i>Punto 19</i> .	
35.3	La persona assicurata può percepire la sua prestazione di vecchiaia a tappe, 3 al massimo, l'ultima delle quali determina il pensionamento totale. Per ogni tappa si applica quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • la quota percentuale della prestazione di vecchiaia non può superare la quota percentuale della riduzione del salario annuo • nella prima tappa deve essere percepito almeno il 20% della prestazione di vecchiaia • una tappa che comporta l'inadempimento del salario annuo residuo alle condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza determina il pensionamento completo 	
35.4	La persona assicurata è considerata pensionata in misura corrispondente alle prestazioni di vecchiaia che percepisce.	
36	Differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre l'età di riferimento	
36.1	Una persona assicurata attiva può differire del tutto o in parte il percepimento delle sue prestazioni di vecchiaia fino al termine del rapporto di lavoro, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.	
36.2	In caso di differimento delle prestazioni di vecchiaia non vengono più riscossi contributi di risparmio.	
36.3	Qualora la persona assicurata attiva non soddisfi più le condizioni di ammissione ai sensi del piano di previdenza, si procede al pensionamento totale.	
36.4	Con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS si estingue l'assicurazione delle prestazioni d'invalidità, dei capitali di decesso che superano l'avere di vecchiaia e delle rendite temporanee in caso di decesso.	
37	Continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento	
37.1	Se la persona assicurata attiva prosegue il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, può chiedere che la previdenza venga totalmente o parzialmente continuata fino alla fine di tale rapporto di lavoro, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.	
37.2	Una continuazione parziale della previdenza è consentita solo se contemporaneamente viene ridotto il salario annuo. La persona assicurata attiva è considerata pensionata in misura corrispondente alla riduzione del salario annuo, tranne nel caso in cui differisca il percepimento delle prestazioni di vecchiaia (<i>Punto 36</i>). L'entità della previdenza che viene continuata si basa sul salario annuo ridotto.	
37.3	Durante la continuazione della previdenza devono essere versati i contributi fissati nel piano di previdenza.	
37.4	Qualora la persona assicurata attiva non soddisfi più le condizioni di ammissione ai sensi del piano di previdenza, si procede al pensionamento totale.	
37.5	Con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS si estingue l'assicurazione delle prestazioni d'invalidità, dei capitali di decesso che superano l'avere di vecchiaia e delle rendite temporanee in caso di decesso.	
Prestazioni al pensionamento		
38	Diritto alle prestazioni di vecchiaia	
38.1	La persona assicurata ha diritto alle prestazioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al pensionamento.	
38.2	Le prestazioni di vecchiaia vengono corrisposte, a scelta della persona assicurata, sotto forma di rendita di vecchiaia (<i>Punto 39</i>), di liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia (<i>Punto 42</i>) o di rendita di vecchiaia con prelievo parziale del capitale.	
38.3	Qualora il piano di previdenza non preveda una rendita di vecchiaia, viene versato il capitale di vecchiaia (<i>Punto 44</i>).	
38.4	Nel caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di continuazione della previdenza, il diritto a prestazioni di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 70° anno d'età.	
39	Rendita di vecchiaia	
39.1	L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia risulta <ul style="list-style-type: none"> • dall'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per il calcolo della rendita di vecchiaia e • dall'aliquota di conversione in rendita vigente nello stesso momento. 	
39.2	Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese successivo al decesso della persona assicurata.	
40	Aliquota di conversione in rendita	
40.1	L'aliquota di conversione in rendita applicabile è riportata nell'allegato 1 al presente regolamento di previdenza.	
40.2	Per le persone assicurate la cui rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione valide al momento del loro pensionamento.	
40.3	Il consiglio di fondazione fissa le aliquote di conversione in rendita, le verifica periodicamente e le adegua alle circostanze. Conformemente al <i>Punto 5.5</i> , la commissione di previdenza può fissare aliquote di conversione più elevate.	

41	Possibilità di scelta per la rendita di vecchiaia a seconda della rendita per partner	43.4	Il diritto si estingue alla fine del mese successivo a a) estinzione del diritto della persona assicurata alla rendita di vecchiaia o b) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o c) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o d) decesso della figlia o del figlio.
41.1	Se il piano di previdenza prevede una rendita di vecchiaia, in caso di pensionamento completo e per ogni tappa di pensionamento parziale la persona assicurata ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: a) aumento della rendita di vecchiaia, soppressione della futura rendita per partner b) riduzione della rendita di vecchiaia, aumento della futura rendita per partner	43.5	L'età limite della rendita per figli di pensionato è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70%, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.
	Se la persona assicurata non usufruisce di queste possibilità di scelta, la futura rendita per partner per beneficiari di rendite di vecchiaia ammonta normalmente al 60% della rendita di vecchiaia, salvo diversamente specificato nel piano di previdenza.		
41.2	Le aliquote di conversione determinanti e l'ammontare delle future rendite per i superstiti sono riportati nell'Allegato 2.	44	Capitale di vecchiaia
41.3	La persona assicurata deve inoltrare la sua scelta alla Fondazione utilizzando il sistema di notifica predisposto. Non è ammessa alcuna modifica successiva della scelta.	44.1	L'ammontare del capitale di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.
41.4	Se la persona assicurata è coniugata e si avvale della possibilità di scelta di cui al Punto 41.1, lettera a), è necessario il consenso scritto del coniuge.	44.2	Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo totale o parziale del capitale di vecchiaia è consentito solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona assicurata può adire le vie legali.
42	Liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia		
42.1	Se la persona assicurata opta per la liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia, deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima della scadenza del primo pagamento della rendita.		
42.2	L'ammontare massimo della liquidazione in capitale corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.		
42.3	Se la persona assicurata è coniugata, la liquidazione totale o parziale in capitale della rendita di vecchiaia è consentita solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona assicurata può adire le vie legali.		
42.4	Nel caso in cui la persona assicurata abbia effettuato dei riscatti, nei successivi 3 anni può percepire le prestazioni di vecchiaia risultanti da tali riscatti solo sotto forma di rendita.		
42.5	Con la liquidazione in capitale si estinguono in misura corrispondente tutti i diritti a rendite di vecchiaia e per superstiti.		
43	Rendita per figli di pensionato		
43.1	La persona assicurata che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ciascun figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani.	45.1	La persona inabile al lavoro o invalida e il datore di lavoro hanno diritto a un esonero dal pagamento dei contributi se la persona inabile al lavoro o invalida • è inabile al lavoro o invalida per almeno il 40% e • era assicurata conformemente al presente regolamento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.
43.2	L'ammontare annuo della rendita per figli di pensionato è stabilito nel piano di previdenza.	45.2	Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi sorge al termine del periodo d'attesa indicato nel piano di previdenza.
43.3	Il diritto sorge contemporaneamente al diritto alla rendita di vecchiaia o con l'aggiunta successiva di una figlia o di un figlio secondo il Punto 43.1.	45.3	Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, i contributi vengono versati dalla Fondazione in rapporto al grado di prestazione (Punto 48).
		45.4	Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (Punto 49) se a) il grado dell'incapacità lavorativa o dell'invalidità scende al di sotto del 40% o b) l'AI rifiuta l'obbligo di prestazione o sospende il versamento della prestazione di rendita o c) la persona inabile al lavoro o invalida raggiunge l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa o d) la persona inabile al lavoro o invalida decede.
		46	Rendita d'invalidità
		46.1	La persona assicurata ha diritto, al termine del periodo d'attesa indicato nel piano di previdenza, a una rendita

d'invalidità se ai sensi dell'AI è invalida per almeno il 40% ed era assicurata conformemente al presente regolamento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità.

- 46.2** L'ammontare annuo della rendita d'invalidità risulta da
- rendita d'invalidità assicurata
 - moltiplicata per il grado di prestazione.

Sono fatti salvi un'eventuale riduzione e il coordinamento con altre prestazioni assicurative.

- 46.3** L'ammontare della rendita d'invalidità assicurata è stabilito nel piano di previdenza.

- 46.4** Se il periodo d'attesa convenuto è di 24 mesi e se, in caso d'incapacità lavorativa dovuta a malattia, le prestazioni d'indennità giornaliera per malattia non dovessero essere corrisposte per la durata di 24 mesi, le rendite d'invalidità e quelle per figlie e figli di persona invalida vengono erogate dal giorno in cui si estingue la prestazione d'indennità giornaliera per malattia. Le rendite d'invalidità e quelle per figli d'invalido vengono erogate al più presto dal momento della decisione di rendita dell'AI passata in giudicato.

- 46.5** Il diritto alla rendita d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 40% sorge al più presto contemporaneamente al diritto a una rendita AI.

- 46.6** Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (*Punto 49*), alla fine del mese successivo a
- a) sospensione da parte dell'AI della prestazione di rendita o
 - b) pensionamento della persona assicurata o
 - c) decesso della persona assicurata.

47 Rendita per figli d'invalido

- 47.1** La persona assicurata che percepisce una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli d'invalido per ciascuna figlia e ciascun figlio che, in caso di suo decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

- 47.2** L'ammontare annuo della rendita per figli d'invalido è stabilito nel piano di previdenza.

- 47.3** Il diritto sorge contemporaneamente al diritto alla rendita d'invalidità o con l'aggiunta successiva di una figlia o di un figlio secondo il *Punto 47.1*.

- 47.4** Il diritto si estingue, fatta salva una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione (*Punto 49*), alla fine del mese successivo a
- a) estinzione del diritto della persona assicurata alla rendita d'invalidità o
 - b) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o
 - c) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o
 - d) decesso della figlia o del figlio.

- 47.5** L'età limite è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70%, al massimo fino alla fine del mese del compimento del 25° anno d'età.

48 Grado di prestazione

- 48.1** Per tutte le prestazioni in caso d'invalidità, il grado di prestazione si misura secondo la scala delle prestazioni riportata di seguito.

Grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità in %	Grado di prestazione in %
0 – 39	0
40	25
41	27,5
42	30
43	32,5
44	35
45	37,5
46	40
47	42,5
48	45
49	47,5
50 – 69	equivalente al grado da 70
	100

- 48.2** Il grado d'incapacità lavorativa corrisponde all'incapacità lavorativa attestata dal medico.

- 48.3** Il grado d'invalidità si orienta al grado d'invalidità definito dall'AI, tenuto conto soltanto della parte rilevante ai fini dell'occupazione.

49 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione

- 49.1** Se la rendita AI viene ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, la persona assicurata continua per 3 anni a essere assicurata, alle stesse condizioni, presso l'istituto di previdenza tenuto a versarle prestazioni, a condizione che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI o che la rendita sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione.

- 49.2** La copertura previdenziale e il diritto alle prestazioni rimangono in essere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.

- 49.3** Per il periodo di continuazione dell'assicurazione e di mantenimento del diritto alle prestazioni l'istituto di previdenza riduce la rendita d'invalidità proporzionalmente al grado d'invalidità abbassato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

- 49.4** Le persone assicurate in questione sono considerate invalide conformemente al presente regolamento.

50 Modifica del grado d'invalidità

- 50.1** In caso di modifica del grado d'invalidità di almeno 5 punti percentuali, la Fondazione verifica il diritto alle prestazioni procedendo eventualmente ad adeguarlo.

- 50.2** Se, in seguito a un abbassamento del grado d'invalidità, la Fondazione ha versato prestazioni troppo elevate, queste devono essere restituite.

50.3	La Fondazione può ridefinire la rendita in qualsiasi momento qualora la decisione Al su cui si basa il diritto alle prestazioni dovesse risultare errata.	54.2	Il diritto si estingue alla fine del mese dopo che la persona avente diritto a) contrae un nuovo matrimonio prima del compimento del 45° anno d'età; in questo caso viene versata un'indennità unica pari a 3 rendite annue; b) decide.
51 Obbligo di collaborazione			55 Copertura di base
51.1	La Fondazione può richiedere o procurarsi direttamente informazioni e documenti giustificativi.	55.1	Il coniuge ha diritto a una rendita per partner se al momento del decesso della persona defunta a) deve provvedere al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli o b) ha un'età superiore ai 45 anni e il matrimonio ha avuto una durata di almeno 5 anni; il periodo di tempo prima del matrimonio durante il quale il coniuge superstite ha vissuto ininterrottamente con la persona defunta in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio viene computato alla durata del matrimonio.
51.2	La Fondazione può far visitare in qualsiasi momento e a proprie spese la persona assicurata da un medico di fiducia.	55.2	Il partner ha diritto a una rendita per partner di cui al Punto 56 se al momento del decesso della persona defunta a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni o b) ha un'età superiore a 45 anni.
51.3	Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se la persona assicurata si sottrae o si oppone a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno oppure se, entro i limiti di quanto le può essere chiesto, non collabora spontaneamente a tale scopo.	55.3	Se non viene adempiuta nessuna delle condizioni di cui al Punto 55.1 lettera a) o b) o al Punto 55.2 lettera a) o b), la Fondazione versa un'indennità unica pari a 3 rendite annue.
51.4	La Fondazione può temporaneamente o definitivamente ridurre o rifiutare le prestazioni se la persona assicurata, entro i limiti di quanto le può essere chiesto, non collabora spontaneamente, non inoltra i documenti necessari alla verifica dell'obbligo di prestazione o non acconsente alla consultazione degli atti medici.	55.4	Il diritto alla rendita per partner si estingue alla fine del mese dopo che la persona avente diritto a) contrae un nuovo matrimonio o b) decide.
Prestazioni in caso di decesso			56 Convivenza
52 Condizioni per le prestazioni in caso di decesso	Per avere diritto alle prestazioni in caso di decesso è necessario che al momento del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso, la persona defunta a) fosse una persona assicurata attiva oppure b) avesse diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità	Conformemente al presente regolamento, la convivenza si configura se al momento del decesso entrambe le persone conviventi non sono sposate, non vivono in un'unione domestica registrata, non sono legate da vincoli di parentela e a) hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio negli ultimi 5 anni che hanno preceduto il decesso della persona defunta, se e fino a quando le condizioni di salute lo consentivano; o b) la persona convivente superstite ha ricevuto assistenza in misura considerevole dalla persona assicurata o c) la persona convivente superstite deve provvedere al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli comuni.	
53 Rendita per partner		57 Diritto del coniuge divorziato	
53.1	Il diritto alla rendita per partner si basa sulle condizioni per una rendita per partner con copertura estesa o con copertura di base. Nel piano di previdenza è precisato se la rendita per partner è assicurata con copertura estesa o con copertura di base.	57.1	Il coniuge divorziato è parificato al coniuge se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stato riconosciuto il diritto a una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv. 1 CC.
53.2	L'ammontare annuo della rendita per partner è stabilito nel piano di previdenza.	57.2	La Fondazione riduce la prestazione dell'importo che, unitamente alle altre prestazioni assicurative, supera il suddetto diritto. Per altre prestazioni assicurative s'intendono le prestazioni di altre assicurazioni sociali, in particolare AVS e AI, connesse al decesso della persona assicurata.
54 Copertura estesa			
54.1	Ha diritto a una rendita per partner il coniuge oppure il partner secondo il Punto 56.		

57.3	Non sussiste alcun diritto se la sentenza di divorzio ha riconosciuto al coniuge divorziato una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC.	61	Rendita per orfani
58	Possibilità di scelta per la rendita per partner a seconda della rendita di vecchiaia	61.1	Hanno diritto a una rendita per orfani <ul style="list-style-type: none"> • i suoi figli e figli affiliati aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI; • le figliastre e i figliastri al cui sostentamento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante.
	La persona assicurata ha la possibilità, alle condizioni indicate al Punto 41, di aumentare la futura rendita per partner a fronte di una rendita di vecchiaia inferiore e viceversa.	61.2	L'ammontare annuo della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.
59	Riduzione della rendita per partner	61.3	Il diritto sorge il giorno del decesso della persona defunta. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita per figli di pensionato oppure una rendita per figli d'invalido, il diritto sorge il primo giorno del mese successivo al decesso.
59.1	Se la persona avente diritto è di oltre 10 anni più giovane della persona defunta, la rendita per partner viene ridotta dell'1% per ogni anno intero o frazione di anno che supera la differenza d'età di 10 anni.	61.4	Il diritto si estingue alla fine del mese successivo a <ul style="list-style-type: none"> a) raggiungimento da parte della figlia o del figlio dell'età limite o b) inadempimento dei requisiti per il diritto alla rendita o c) decesso della figlia o del figlio.
59.2	Se il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno d'età della persona defunta, la rendita per partner viene ridotta, fatto salvo il Punto 59.4, del 20% per ogni anno intero o frazione di anno d'età in più.	61.5	L'età limite è stabilita nel piano di previdenza. Il diritto sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70%, al massimo fino alla fine del mese successivo al compimento del 25° anno d'età.
59.3	Non sussiste alcun diritto alla rendita per partner, fatto salvo il Punto 59.4, se la persona defunta si è sposata dopo il compimento del 69° anno d'età o se le condizioni per una convivenza risultano soddisfatte solo dopo il compimento del 69° anno d'età o se alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza aveva compiuto il 65° anno d'età ed era affetta da una malattia grave di cui era a conoscenza e che l'ha portata al decesso nel corso dei 2 anni successivi alla data del matrimonio o all'inizio della convivenza.	62	Capitale in caso di decesso
59.4	La riduzione della rendita per partner di cui al Punto 59.2 e al Punto 59.3 non si applica se al momento del matrimonio dopo il compimento dei 65 anni sussisteva già prima del compimento dei 65 anni una comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio e la durata della comunione domestica ininterrotta fino al matrimonio insieme alla durata del matrimonio al momento del decesso è stata di almeno 5 anni.	62.1	Un capitale di decesso assicurato ai sensi del piano di previdenza è dovuto se la persona defunta non ha raggiunto l'età di riferimento e al momento del decesso non beneficiava di un pensionamento anticipato totale.
59.5	Non sussiste alcun diritto alla rendita per partner se il partner superstite percepisce già una rendita per coniugi o per conviventi erogata da un istituto di previdenza nazionale o estero.	62.2	L'ammontare del capitale in caso di decesso è stabilito nel piano di previdenza.
60	Liquidazione in capitale della rendita per partner	62.3	Il diritto si basa sull'ordine dei beneficiari stabilito dal regolamento, a meno che la persona assicurata non abbia stabilito un ordine individuale dei beneficiari.
60.1	Se la persona avente diritto opta per la liquidazione in capitale della rendita per partner, deve inoltrare un'apposita dichiarazione prima della scadenza del primo pagamento della rendita.	62.4	Il capitale in caso di decesso non viene incluso nella massa ereditaria della persona defunta.
60.2	Il capitale corrisponde al valore attuale calcolato dalla Fondazione della rendita giunta a scadenza. Il valore attuale della rendita si riduce del 3% per ogni anno intero o frazione di anno mancante al compimento del 45° anno d'età della persona avente diritto. Il capitale corrisponde ad almeno 4 rendite annue o all'avere di vecchiaia disponibile.	63	Ordine regolamentare dei beneficiari
60.3	Con la liquidazione in capitale decade il diritto a prestazioni di rendita.	63.1	Hanno diritto al capitale in caso di decesso le persone appartenenti ai seguenti gruppi: <ul style="list-style-type: none"> a) il coniuge, in sua mancanza b) le figlie e i figli aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza c) – le persone fisiche assistite in modo considerevole dalla persona defunta <ul style="list-style-type: none"> o – la persona che ha convissuto con la persona defunta secondo il Punto 56 o che ha provveduto al sostentamento di una o più figlie o di uno o più figli comuni, – non hanno diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita per partner da un ente di previdenza nazionale o estero; in loro mancanza d) le figlie e i figli non aventi diritto a una rendita per orfani, in loro mancanza e) i genitori, in loro mancanza f) i fratelli e le sorelle, i fratellastrì e le sorellastre, in loro mancanza

	g) gli altri eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.
63.2	Qualora non sia presente nessuna delle persone beneficiarie di cui alle a) e c), le figlie e i figli di cui alle b) e d) confluiscono in un unico gruppo.
63.3	Se vi sono più superstiti nello stesso gruppo, il capitale in caso di decesso versato all'interno del gruppo viene suddiviso in parti uguali.
63.4	Alle persone beneficiarie di cui alla lettera g) viene versata la metà del capitale in caso di decesso.
64	Ordine individuale dei beneficiari
64.1	La persona assicurata può derogare all'ordine regolamentare dei beneficiari applicandone uno individuale. In questo caso per avere diritto al capitale di decesso è tassativo indicare un nominativo.
64.2	La persona assicurata può designare come beneficiarie le persone di cui al Punto 63.1 lettere da a) a f) alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Le persone dei gruppi da d) a f) possono essere designate come beneficiarie a condizione che non siano al contempo già appartenenti al gruppo c). • È ammessa anche la designazione di persone dei gruppi da d) a f) congiuntamente a persone dei gruppi a) e b). • Le persone del gruppo c) possono essere designate soltanto congiuntamente a persone dei gruppi a) e b).
64.3	I diritti devono essere definiti in percentuale del capitale di decesso e devono ammontare complessivamente al 100 per cento.
64.4	Le persone beneficiarie devono essere indicate con nome e cognome e tutti i restanti dati necessari.
64.5	La persona assicurata deve presentare l'ordine individuale dei beneficiari mentre si trova ancora in vita, avvalendosi dell'apposito sistema di notifica predisposto dalla Fondazione.
64.6	La persona assicurata può, in ogni momento, modificare o revocare l'ordine individuale dei beneficiari mediante il sistema di notifica predefinito.
64.7	Se viene a mancare una persona designata come beneficiaria su base individuale, la sua quota viene ripartita fra le restanti persone beneficiarie individuali. La suddivisione viene effettuata in base al rapporto con cui la persona assicurata ha designato come beneficiari queste persone.
64.8	Qualora non siano più presenti persone beneficiarie individuali, trova applicazione l'ordine regolamentare dei beneficiari.
65	Rendita temporanea in caso di decesso
65.1	Le persone che figurano nell'ordine regolamentare o individuale dei beneficiari hanno diritto a una rendita provvisoria in caso di decesso se la persona defunta non ha raggiunto l'età di riferimento e al momento del decesso non beneficiava di un pensionamento anticipato totale.
65.2	L'ammontare annuo della rendita temporanea in caso di decesso è stabilito nel piano di previdenza.
65.3	Il diritto sorge il giorno del decesso della persona defunta.
65.4	Il diritto si estingue alla fine del mese dopo che la persona defunta avrebbe raggiunto l'età di riferimento fissata nel piano di previdenza al momento del suo decesso.
66	Versamento delle prestazioni previdenziali
66.1	Le prestazioni sono esigibili una volta decorsi 30 giorni da quando la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari per la verifica delle prestazioni.
66.2	Le rendite giunte a scadenza vengono versate mensilmente in via anticipata il primo giorno del mese.
66.3	Se l'obbligo di prestazione non inizia il primo giorno del mese, per quel mese la rendita viene versata pro rata temporis.
66.4	Se le prestazioni sono state costituite in pegno, per il loro versamento è necessario il consenso scritto della creditrice pignoratizia o del creditore pignoratizio.
66.5	Se sussiste un obbligo di notifica della Fondazione in caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte della persona assicurata (art. 40 LPP in combinato disposto con l'Ordinanza sull'aiuto all'incasso), la prestazione in capitale viene versata, salvo diversa decisione del tribunale, al più presto 30 giorni dopo il recapito della notifica del pagamento del capitale al competente ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso.
67	Liquidazione in capitale di prestazioni di rendita a causa di esiguo importo
	La Fondazione versa il valore attuale al posto della rendita se <ul style="list-style-type: none"> a) la rendita annua di vecchiaia al momento del percepimento o la rendita d'invalidità da corrispondere in caso d'invalidità totale è inferiore al 10 % o b) la rendita per partner è inferiore al 6 % o c) la rendita per figli di pensionato, la rendita per figli d'invalido o la rendita per orfani è inferiore al 2 % dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS.
68	Interesse di mora
	Se la Fondazione è in ritardo nel pagamento di una prestazione previdenziale, deve pagare un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP in vigore.
69	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi
69.1	Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti sono adatte all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Fondazione.

69.2	Il consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in quale misura le rendite vengono adeguate. Al posto di un adeguamento delle rendite, il consiglio di fondazione può decidere di effettuare un pagamento una tantum.	72.4	Nel caso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità, viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che continua o che potrebbe presumibilmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI
70	Cessione e costituzione in pegno		
	Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della scadenza, ad eccezione di una costituzione in pegno per la proprietà abitativa.		
71	Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare		
71.1	Non sussiste alcun diritto alle prestazioni per le quali il piano di previdenza limita l'obbligo di prestazione ai casi di malattia, se un assicuratore contro gli infortuni ai sensi della LAINF o della LAM è tenuto a versare delle prestazioni.		Le persone aventi diritto a una prestazione d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Fondazione i loro diritti nei confronti di soggetti terzi civilmente responsabili fino a concorrenza della prestazione che questa è obbligata a versare.
71.2	Se, oltre all'invalidità dovuta a infortunio, vi è anche un'invalidità comprovata dovuta a malattia non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni, per la parte dell'invalidità dovuta a malattia sussiste il diritto a prestazioni pari alla differenza tra il grado d'invalidità determinato dall'AI e quello determinato dall'assicurazione contro gli infortuni.		
71.3	Un eventuale diritto a rendite d'invalidità e per figli d'invalido sorge solo quando l'assicuratore contro gli infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.		
71.4	Nel caso in cui concorrono sia l'infortunio che la malattia, le disposizioni di cui al Punto 71.1 e al Punto 71.3 si applicano solo per la parte riconducibile all'infortunio.		
71.5	Se la limitazione ai casi di malattia si riferisce esclusivamente alle persone assoggettate alla LAINF, le persone non assoggettate vengono assicurate solo se notificate con procedura speciale.		
72	Rapporto con altre prestazioni assicurate		
72.1	La Fondazione riduce le rendite d'invalidità e per superstiti se tali rendite, unitamente agli altri redditi computabili di cui al Punto 72.3, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.		I dettagli relativi al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno sono riportati nel Regolamento per la promozione della proprietà d'abitazioni .
72.2	Il guadagno presumibilmente perso corrisponde al totale del reddito da attività lucrativa e del reddito sostitutivo che la persona avente diritto a una rendita d'invalidità o la persona defunta avrebbe probabilmente realizzato se l'evento dannoso non si fosse verificato.		
72.3	Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e scopo corrisposte alla persona avente diritto in conseguenza dell'evento dannoso, nello specifico <ul style="list-style-type: none"> • rendite erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza nazionali ed esteri, ad eccezione di prestazioni in capitale, assegni per grandi invalidi e grandi invalidi, indennità per menomazione dell'integrità, indennità in capitale, contributi per assistenza e prestazioni analoghe • indennità giornaliere da assicurazioni obbligatorie • indennità giornaliere da assicurazioni facoltative, se finanziate almeno per metà dal datore di lavoro • rendite per orfani per i figli di cui al Punto 61.1. 	75	Prelievo anticipato
			Fino al pensionamento completo, al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può prelevare anticipatamente una somma del suo avere di vecchiaia da destinare alla proprietà abitativa ad uso proprio. Qualora la persona assicurata fosse parzialmente invalida, il prelievo anticipato è limitato alla parte attiva della previdenza ai sensi del Punto 19.
		76	Costituzione in pegno
			Fino al pensionamento completo, al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può costituire in pegno il suo diritto a prestazioni previdenziali o una somma fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Qualora la

persona assicurata fosse parzialmente invalida, la costituzione in pegno è limitata alla parte attiva della previdenza ai sensi del *Punto 19*.

Divorzio

77 Divisione della prestazione di libero passaggio

- 77.1** La prestazione di libero passaggio acquisita dalla data del matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio e di eventuali prelievi anticipati per la proprietà abitativa viene divisa in base alla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.
- 77.2** In seguito alla divisione della prestazione di libero passaggio, le prestazioni il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia si riducono.
- 77.3** Le persone assicurate hanno la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Questo fa aumentare le loro prestazioni previdenziali di cui al *Punto 77.2*.

78 Divisione della prestazione di libero passaggio per persone invalide

- 78.1** Se la persona assicurata è completamente o parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio accumulata corrisponde all'importo a cui avrebbe diritto se non fosse invalida.
- 78.2** L'ammontare e l'impiego della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.
- 78.3** In seguito alla divisione della prestazione di libero passaggio, le future prestazioni di vecchiaia e per superstiti il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia si riducono.
- 78.4** Le prestazioni d'invalidità in corso non subiscono alcuna riduzione per la divisione della prestazione di libero passaggio.
- 78.5** Le persone invalide hanno la possibilità di riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi dell'art. 22d LFLP. Di conseguenza, le future prestazioni di vecchiaia e per superstiti il cui ammontare dipende dall'avere di vecchiaia aumentano.

79 Divisione della rendita di vecchiaia in corso

- 79.1** Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia, questa viene suddivisa in base alla sentenza di divorzio svizzera passata in giudicato.
- 79.2** La quota di rendita assegnata al coniuge avente diritto viene convertita in una rendita vitalizia (art. 124a CC). In caso di decesso del coniuge avente diritto, conformemente al presente regolamento non sussiste alcun diritto a prestazioni per superstiti.

79.3 Se il coniuge avente diritto non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, con il suo consenso la Fondazione trasferisce alla sua previdenza o al suo istituto di libero passaggio la quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC come liquidazione unica in capitale o come pagamento parziale a cadenza annuale.

79.4 Se il coniuge avente diritto ha già raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità intera, la Fondazione paga la quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC in rate versate anticipatamente il primo giorno del mese, a condizione che non sia già stata versata una liquidazione in capitale di cui al *Punto 79.3*.

79.5 Il diritto a una rendita per figlie e figli di persona pensionata sussistente già al momento dell'avvio della procedura di divorzio resta invariato.

80 Pensionamento durante la procedura di divorzio

Se la persona assicurata va in pensione totalmente o parzialmente durante la procedura di divorzio, la Fondazione riduce la prestazione di libero passaggio e la prestazione di vecchiaia dell'importo massimo ai sensi dell'art. 19g OLP.

81 Garanzia della soddisfazione dei diritti sanciti dalla normativa previdenziale

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere documenti complementari per la verifica della fattispecie fino a quando venga provato che i diritti sanciti dalla normativa previdenziale del coniuge avente diritto sono stati soddisfatti. Fintantoché tali documenti non vengono presentati, la Fondazione può rifiutare un'eventuale richiesta di pagamento da parte della persona assicurata.

82 Prestazioni di libero passaggio o quote di rendita trasferite

Le prestazioni di libero passaggio o le quote di rendita ai sensi dell'art. 124a CC trasferite in seguito a divorzio vengono incorporate nell'avere di vecchiaia.

Uscita e prestazione di libero passaggio

83 Uscita

- 83.1** Una persona attiva esce dalla cerchia delle persone assicurate se non soddisfa più le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, in particolare in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato e non sussiste un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.
- 83.2** Sono fatte salve le disposizioni relative al congedo non retribuito di cui al *Punto 21*.

84	Prestazione di libero passaggio	86	Pagamento in contanti
84.1	La persona uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio se è disponibile un avere di vecchiaia.	86.1	La persona uscente può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio se a) lascia definitivamente la Svizzera e non abita nel Liechtenstein. b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposta alla previdenza obbligatoria c) dispone di una prestazione di libero passaggio inferiore al suo contributo annuo.
84.2	Se la persona assicurata riduce il grado di occupazione e continua a soddisfare le condizioni di ammissione secondo il piano di previdenza, l'avere di vecchiaia continua a essere integralmente garantito e non sussiste alcun diritto a una prestazione di libero passaggio.	86.2	La persona uscente è tenuta a fornire i giustificativi necessari per il pagamento in contanti.
84.3	La prestazione di libero passaggio corrisponde, in generale, all'avere di vecchiaia costituito fino al momento dell'uscita, tuttavia ad almeno il diritto ai sensi degli art. 15 e 17 LFLP. Il diritto sancito dall'art. 17 LFLP è composto da a) dalle prestazioni di libero passaggio trasferite e dai contributi unici versati dalla persona assicurata, compresi gli interessi b) somma dei contributi versati dalla persona assicurata per le prestazioni di vecchiaia secondo il piano di previdenza, compresi gli interessi; almeno un terzo della totalità dei contributi regolamentari versati dal datore di lavoro e dalla persona assicurata deve essere considerato come contributo della persona assicurata c) supplemento calcolato sulla somma di cui alla lettera b); il supplemento ammonta al 4% dopo il compimento del 21° anno d'età e in seguito aumenta annualmente del 4% fino ad arrivare al massimo al 100%. Per i contributi versati in caso di continuazione della previdenza (<i>Punto 20</i>) o di congedo non retribuito non viene applicato alcun supplemento.	86.4	Se la persona uscente è coniugata, il pagamento in contanti è consentito solo con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso viene rifiutato o risulta impossibile da ottenere, la persona uscente può adire il tribunale civile.
84.4	La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l'uscita dalla cassa di previdenza.	86.5	Se la prestazione di libero passaggio è stata costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
84.5	La prestazione di libero passaggio viene remunerata come segue: <ul style="list-style-type: none">• Dopo la scadenza: remunerazione in misura pari al tasso d'interesse minimo LPP attuale• Una volta trascorsi 30 giorni dal momento in cui la Fondazione ha ricevuto i dati necessari: Interesse di mora ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LFLP.	86.6	Se sussiste un obbligo di notifica della Fondazione in caso d'inadempimento dell'obbligo di mantenimento da parte della persona uscente ai sensi dell'art. 40 LPP in combinato disposto con l'Ordinanza sull'aiuto all'incasso, la Fondazione versa la prestazione di libero passaggio, salvo diversa decisione del tribunale, al più presto 30 giorni dopo il recapito della notifica del pagamento del capitale al competente ufficio specializzato per l'aiuto all'incasso.
84.6	In base alle indicazioni della persona assicurata uscente, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (<i>Punto 85</i>) o corrisposta in contanti (<i>Punto 86</i>) oppure trasferita a un istituto di libero passaggio (<i>Punto 87</i>).	87	Trasferimento a un istituto di libero passaggio
84.7	Se la persona uscente è parzialmente inabile al lavoro o invalida, ha diritto alla prestazione di libero passaggio corrispondente alla parte attiva del suo avere di vecchiaia conformemente al <i>Punto 19</i> . Se in seguito riacquista la piena capacità di guadagno senza riprendere un rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, ha diritto alla prestazione di libero passaggio anche per la parte della copertura previdenziale che continua dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.		Se la prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a un altro istituto di previdenza o pagata in contanti, la persona uscente può chiedere alla Fondazione di versarla su un conto o su una polizza di libero passaggio.
85	Trasferimento all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro	88	Trasferimento alla Fondazione istituto collettore LPP
	Se la persona uscente continua a essere assicurata nella previdenza professionale presso un nuovo datore di lavoro, la Fondazione trasferisce la prestazione di libero passaggio secondo le indicazioni della persona uscente all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.		In mancanza di una comunicazione della persona uscente relativa all'impiego della prestazione di libero passaggio, la Fondazione versa tale prestazione alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto 6 mesi e al più tardi 2 anni dopo l'uscita (art. 60 segg. LPP).
		89	Copertura suppletiva
			Dopo l'uscita, la copertura previdenziale per i rischi d'invalidità e decesso rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo per il periodo di un mese.

Imposte

90 Imposte

- 90.1** Per il trattamento fiscale, in particolare di riscatti, prelievi anticipati per la proprietà abitativa e versamenti parziali della prestazione di vecchiaia (pensionamento parziale), sono determinanti le disposizioni di legge e la prassi delle autorità fiscali.
- 90.2** Nella verifica del diritto ai privilegi fiscali di un riscatto, di solito le autorità fiscali tengono conto dell'intero avere di una persona soggetta a obbligo fiscale, anche di quello depositato presso altri istituti di previdenza (approccio consolidato).
- 90.3** Spetta alla persona assicurata chiarire le conseguenze a livello fiscale di un riscatto, di un prelievo anticipato per la proprietà abitativa o di un prelievo parziale e farsi carico di tali conseguenze.
- 90.4** La Fondazione declina ogni responsabilità nel caso in cui le autorità fiscali limitino o non riconoscano i privilegi fiscali di un riscatto o di un prelievo parziale.

Informazioni e obblighi di notifica

91 Certificato della cassa pensione

- 91.1** La Fondazione redige per la persona assicurata un certificato della cassa pensione annualmente o in occasione di modifiche delle prestazioni previdenziali. Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia non ricevono un certificato della cassa pensione.
- 91.2** Il certificato della cassa pensione contiene informazioni sulla previdenza, in particolare
- avere di vecchiaia aggiornato e tasso d'interesse applicato
 - prestazioni previste in caso di pensionamento, invalidità o decesso
 - aliquote di conversione in rendita vigenti
 - importo massimo possibile di riscatto
 - importo massimo possibile per prelievo anticipato e costituzione in pegno (promozione della proprietà abitativa)
 - prestazione di libero passaggio in caso di uscita
 - contributi mensili del datore di lavoro e della persona assicurata.
- 91.3** Il certificato della cassa pensione può essere consultato in qualsiasi momento sul [portale online della Fondazione](#).

92 Obbligo d'informazione della Fondazione

Dietro richiesta, la Fondazione fornisce alle persone assicurate o aventi diritto a prestazioni per superstiti o a una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC informazioni supplementari che riguardano la loro previdenza, i diritti alle prestazioni e le attività della Fondazione.

93 Obblighi di notifica della persona assicurata

La persona assicurata deve notificare alla Fondazione entro 30 giorni ogni evento che ha ripercussioni sulla propria previdenza, in particolare:

- cambiamento d'indirizzo
- modifica dello stato civile.

94 Obblighi di notifica della persona avente diritto a una rendita

- 94.1** Tutte le persone aventi diritto a una rendita devono comunicare alla Fondazione immediatamente ogni evento che ha ripercussioni sulla loro rendita, in particolare:
- cambiamento d'indirizzo
 - cambiamento delle coordinate di pagamento
 - modifica dello stato civile
 - cambiamento dei diritti a rendite nei confronti di assicurazioni sociali (AVS, AI, assicurazione contro gli infortuni o assicurazione militare, assicurazioni sociali estere)
 - riacquisto o miglioramento della capacità di guadagno
 - aggiunta successiva di figli (ad es. nascita o adozione)
 - conclusione o interruzione della formazione dei figli aventi diritto alla rendita
 - decesso di figlia o figlio avente diritto alla rendita.

- 94.2** Le persone aventi diritto a rendite d'invalidità o per superstiti sono tenute inoltre a informare la Fondazione su eventuali altri redditi computabili (ad es. prestazioni versate da assicurazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altri istituti di previdenza, reddito da attività lucrativa residua).

95 Obblighi di notifica delle persone superstiti

Le persone superstiti devono notificare immediatamente alla Fondazione il decesso di una persona beneficiaria di rendita.

Sottocopertura della Fondazione

96 Sottocopertura della Fondazione

- 96.1** La Fondazione deve essere in grado di garantire in qualsiasi momento l'ottemperanza agli obblighi regolamentari.
- 96.2** Nel caso in cui la Fondazione rilevi una sottocopertura, il consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure di risanamento appropriate.
- 96.3** Il consiglio di fondazione può ricorrere in particolare alle seguenti misure di risanamento:
- adeguamento della strategia d'investimento
 - riduzione o azzeramento della remunerazione dell'avere di vecchiaia
 - limitazioni nel tempo e nell'importo o rifiuto del versamento di un prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà abitativa, se tale prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.

- Qualora le misure sopra menzionate o di altro tipo non dovessero risultare efficaci, la Fondazione può addebitare dei contributi di risanamento al datore di lavoro, alle persone assicurate e alle persone aventi diritto a una rendita per superstiti. L'ammontare del contributo di risanamento versato dal datore di lavoro deve essere pari o superiore alla somma dei contributi di risanamento versati dalle persone assicurate attive.

96.4 Un eventuale tasso d'interesse ridotto per la remunerazione dell'avere di vecchiaia si applica anche per il calcolo della prestazione minima di libero passaggio di cui al *Punto 84.3*.

Scioglimento del contratto d'affiliazione

97 Scioglimento del contratto d'affiliazione

97.1 In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione, i diritti delle persone assicurate uscenti sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

97.2 I diritti comprendono:

- la somma degli averi di vecchiaia delle persone assicurate uscenti, incrementata di una partecipazione proporzionale a un'eventuale eccedenza conforme al regolamento sulla partecipazione alle eccedenze, meno un eventuale disavanzo ai sensi del regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza e la liquidazione parziale della fondazione collettiva,
- il valore di restituzione per le persone uscenti aventi diritto a una rendita di vecchiaia, per i superstiti o d'invalidità o a una quota di rendita ai sensi dell'art. 124a CC
- altri eventuali mezzi dell'istituto di previdenza, in particolare le riserve dei contributi dei datori di lavoro nonché i fondi in conformità ai regolamenti per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza e alla liquidazione parziale della fondazione collettiva.

97.3 I diritti sono esigibili una volta decorsi 30 giorni da quando è stato sciolto il contratto d'affiliazione e la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari per il trasferimento.

97.4 Durante una procedura di liquidazione parziale o totale di casse di previdenza oppure durante una procedura di liquidazione parziale della Fondazione, gli eventuali diritti a fondi liberi, accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione non vengono remunerati fino alla scadenza del pagamento.

97.5 Se il trasferimento ha luogo dopo la data di scioglimento, a partire dalla scadenza la Fondazione pagherà un interesse di mora pari al tasso d'interesse fissato dal consiglio di fondazione per i vari fondi in questione. Se il consiglio di fondazione non ha fissato un tasso d'interesse di mora, si applica il tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP.

Dati personali

98 Dati personali

98.1 Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale conformemente agli Statuti e ai regolamenti, la Fondazione – in qualità di responsabile della protezione dei dati – tratta i dati personali delle persone assicurate e delle persone aventi diritto a una rendita per superstiti o a una quota di rendita ai sensi dell'art.124a CC. La Fondazione adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati. I dati vengono trattati in conformità alle disposizioni di legge applicabili. La Fondazione ha incaricato della gestione e della vendita AXA Vita SA che a questo scopo può trattare i dati personali. Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate nella [Dichiarazione sulla protezione dei dati](#).

98.2 Nella misura in cui sia necessario ai fini dell'attuazione della previdenza professionale, la Fondazione può comunicare i dati assicurativi delle persone di cui al *Punto 98.1* ad altri istituti di previdenza e di assicurazione e, previo accordo, a soggetti terzi incaricati in Svizzera e all'estero, a condizione che sia garantita un'adeguata protezione dei dati e che i soggetti terzi siano soggetti all'obbligo legale di riservatezza ai sensi della LPP o si impegnino a rispettarlo.

98.3 La Fondazione è autorizzata a trasmettere al datore di lavoro dati aggregati sulle persone di cui al *Punto 98.1*.

98.4 Si applicano le disposizioni della LPD.

98.5 Ogni persona di cui al *Punto 98.1* può esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati, in particolare il diritto di essere informata se vengono trattati dati personali che la riguardano ed eventualmente di richiederne la rettifica.

Luogo di adempimento e contenzioso

99 Luogo di adempimento

99.1 La Fondazione esegue i pagamenti in franchi svizzeri.

99.2 Il versamento avviene su un conto bancario o postale della persona avente diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS.

99.3 Su indicazione della persona avente diritto, la Fondazione può effettuare il versamento anche su un conto bancario o postale in uno Stato al di fuori dell'UE o dell'AELS. Il rischio di cambio ed eventuali spese sono a carico della persona avente diritto.

99.4 Il luogo di adempimento è la sede della Fondazione.

100 Contenzioso

100.1 In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri.

100.2 Il foro competente è regolato dall'art. 73 LPP.

Disposizioni transitorie e finali

101 Principio

Per la valutazione e la determinazione di prestazioni si applicano il regolamento di previdenza e il piano di previdenza in vigore al momento del pensionamento, dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità o del decesso.

102 Scala delle prestazioni applicabile (7^a revisione AI)

- 102.1** Per le persone assicurate la cui incapacità lavorativa si è verificata prima del 1^o gennaio 2022, fino a quando subentra l'invalidità secondo l'AI viene applicata la scala delle prestazioni valida al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.
- 102.2** Se l'invalidità secondo l'AI è subentrata dopo il 1^o gennaio 2022, a partire dalla data d'inizio della rendita AI viene applicata la scala delle prestazioni valida dal 1^o gennaio 2022

103 Passaggio delle rendite d'invalidità in corso al 1^o gennaio 2022 al nuovo sistema di rendite (7^a revisione AI)

- 103.1** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1^o gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata aveva già compiuto 55 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità continua a essere disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa.
- 103.2** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1^o gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata non aveva ancora compiuto 55 anni, il diritto alle prestazioni d'invalidità continua a essere disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Tuttavia, se il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali in seguito a una revisione delle rendite da parte dell'AI, le prestazioni d'invalidità vengono adattate alla nuova scala delle rendite AI di cui al *Punto 48*. Se però l'adattamento determina una diminuzione del grado di prestazione nonostante l'aumento del grado d'invalidità o un aumento del grado di prestazione in caso di abbassamento del grado d'invalidità, continua a essere applicato il grado di prestazione precedente. Le disposizioni regolamentari valide al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa restano in vigore anche in caso di revisione delle rendite.
- 103.3** Se il diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1^o gennaio 2022 e a tale data la persona assicurata non aveva ancora compiuto 30 anni, il diritto alle prestazioni viene determinato al più tardi al 1^o gennaio 2032 secondo le disposizioni di cui al *Punto 48*. In caso di conseguente diminuzione del diritto alle prestazioni, le prestazioni d'invalidità precedenti vengono versate fino a quando il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali in seguito a una revisione delle rendite da parte dell'AI.

104 Disposizioni transitorie per prestazioni in caso di decesso

- 104.1** Se le prestazioni d'invalidità terminano per il decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di riferimento, le prestazioni in caso di decesso si basano sulle disposizioni regolamentari in vigore al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità.

- 104.2** Fa eccezione il diritto al capitale in caso di decesso. Per tale diritto si applica l'ordine regolamentare o individuale dei beneficiari valido in caso di decesso.

105 Adeguamenti del regolamento di previdenza

Il presente regolamento e i successivi adeguamenti vengono emanati dal consiglio di fondazione.

106 Entrata in vigore

- 106.1** Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 2026.
- 106.2** Esso sostituisce il regolamento di previdenza del 1^o gennaio 2025.

Elenco delle abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile svizzero
CO	Legge federale di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio)
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata)
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio)
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Allegato 1 Aliquote di conversione in rendita

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari al 20 % della rendita di vecchiaia

Età di riferimento	Anno del pensionamento	
	2026	dal 2027
58 anni	3,910 %	3,780 %
59 anni	4,010 %	3,880 %
60 anni	4,120 %	3,980 %
61 anni	4,230 %	4,090 %
62 anni	4,350 %	4,210 %
63 anni	4,470 %	4,330 %
64 anni	4,600 %	4,460 %
65 anni	4,740 %	4,600 %
66 anni	4,890 %	4,750 %
67 anni	5,050 %	4,910 %
68 anni	5,220 %	5,080 %
69 anni	5,410 %	5,270 %
70 anni	5,610 %	5,470 %

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari allo 0 % della rendita di vecchiaia

Età di riferimento	Anno del pensionamento	
	2026	dal 2027
58 anni	3,947 %	3,814 %
59 anni	4,041 %	3,908 %
60 anni	4,142 %	4,007 %
61 anni	4,248 %	4,113 %
62 anni	4,362 %	4,226 %
63 anni	4,483 %	4,347 %
64 anni	4,613 %	4,476 %
65 anni	4,752 %	4,614 %
66 anni	4,901 %	4,762 %
67 anni	5,061 %	4,921 %
68 anni	5,234 %	5,092 %
69 anni	5,420 %	5,277 %
70 anni	5,621 %	5,477 %

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce l'allegato 1 del 1° gennaio 2025.

Allegato 2 Aliquote di conversione in rendita con possibilità di scelta per rendita di vecchiaia e rendita per partner

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari allo 20 % della rendita di vecchiaia

Pensionamento nel 2026

Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Nessuna rendita per partner	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
58 anni	4,179 %	3,568 %
59 anni	4,297 %	3,651 %
60 anni	4,422 %	3,737 %
61 anni	4,553 %	3,827 %
62 anni	4,691 %	3,920 %
63 anni	4,838 %	4,018 %
64 anni	4,994 %	4,121 %
65 anni	5,161 %	4,231 %
66 anni	5,342 %	4,349 %
67 anni	5,538 %	4,476 %
68 anni	5,749 %	4,613 %
69 anni	5,979 %	4,760 %
70 anni	6,229 %	4,919 %

Pensionamento nel 2027

Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Nessuna rendita per partner	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
58 anni	4,030 %	3,441 %
59 anni	4,147 %	3,523 %
60 anni	4,270 %	3,609 %
61 anni	4,399 %	3,698 %
62 anni	4,536 %	3,791 %
63 anni	4,681 %	3,888 %
64 anni	4,835 %	3,991 %
65 anni	5,000 %	4,100 %
66 anni	5,179 %	4,217 %
67 anni	5,372 %	4,344 %
68 anni	5,581 %	4,480 %
69 anni	5,808 %	4,626 %
70 anni	6,054 %	4,784 %

per piani di previdenza con futura rendita per partner pari al 60 % della rendita di vecchiaia e rendita per figli di pensionato pari allo 0 % della rendita di vecchiaia

Pensionamento nel 2026

Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Nessuna rendita per partner	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
58 anni	4,210 %	3,602 %
59 anni	4,322 %	3,677 %
60 anni	4,441 %	3,758 %
61 anni	4,568 %	3,843 %
62 anni	4,704 %	3,934 %
63 anni	4,849 %	4,030 %
64 anni	5,005 %	4,133 %
65 anni	5,173 %	4,243 %
66 anni	5,353 %	4,361 %
67 anni	5,548 %	4,487 %
68 anni	5,759 %	4,622 %
69 anni	5,987 %	4,767 %
70 anni	6,235 %	4,924 %

Pensionamento nel 2027

Età di riferimento	Possibilità di scelta a) Aumento della rendita di vecchiaia Nessuna rendita per partner	Possibilità di scelta b) Riduzione della rendita di vecchiaia Rendita per partner: 100 % della rendita di vecchiaia
58 anni	4,059 %	3,472 %
59 anni	4,170 %	3,548 %
60 anni	4,288 %	3,628 %
61 anni	4,413 %	3,713 %
62 anni	4,548 %	3,803 %
63 anni	4,691 %	3,899 %
64 anni	4,845 %	4,002 %
65 anni	5,011 %	4,111 %
66 anni	5,190 %	4,228 %
67 anni	5,382 %	4,354 %
68 anni	5,590 %	4,488 %
69 anni	5,815 %	4,633 %
70 anni	6,060 %	4,789 %

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Esso sostituisce l'allegato 1 del 1° gennaio 2025.